

## Ricerche

### Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale

Antonio Musio

*Il benessere animale tra scelte egoistiche ed altruistiche*

L'occasione di riflettere sulle implicazioni connesse ai regimi alimentari adottati dai consumatori è offerta dalla constatazione sempre più evidente del diffondersi, nell'attuale contesto sociale, di un diverso modo di considerare gli animali, non più *res inanimate* al servizio dell'uomo, ma esseri senzienti, meritevoli della più estesa protezione possibile anche nel momento del loro massimo sacrificio. L'affermarsi di siffatta nuova sensibilità si è fatta progressivamente spazio giungendo a condizionare non poco sia gli interpreti del diritto,

come testimoniato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali<sup>1</sup>, sia i decisori politici i quali hanno preso atto dell'esigenza di riconoscere e garantire un più elevato livello di benessere degli animali, da tempo avvertita all'interno di diverse aree disciplinari<sup>2</sup> e, con particolare intensità, nell'ambito delle filiere delle produzioni alimentari. La crescente domanda di prodotti di origine animale ha generato, com'è noto, un intenso sfruttamento del bestiame al servizio dei bisogni umani, determinando un'evoluzione della zootecnia in senso produttivistico che ha favorito l'implementazione di sistemi di allevamento intensivi non privi di rilevanti ricadute per la salute umana<sup>3</sup>. La diffusione delle recenti epidemie, quali la mucca pazza, l'aviarica e la febbre suina, ha, però, determinato la necessità di ripensare profondamente i sistemi di sfruttamento degli animali per scopi alimentari. In tal senso è orientata, infatti, la politica europea volta a fissare condizioni di rispetto, salvaguardia e/o valorizzazione dell'ambiente quale contropartita delle iniziative di sostegno all'agricoltura e,

(<sup>1</sup>) Sulle più recenti linee evolutive della giurisprudenza in argomento v. in q. *Riv.* [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3-2021: F. Albisinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*; M. Tallacchini, *Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee*; M. Mele, *La tutela del benessere degli animali domestici: le evidenze scientifiche*; L. Paoloni, *Benessere animale e filiera sostenibile*; F.P. Traisci, *Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali*; A. Di Lauro, *Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?*; A. Palmieri, «De esu carni» - *La macellazione rituale, tra protezione del benessere animale e tutela delle minoranze religiose*; R. Saija, *Esercizio "conformato" dell'attività venatoria: un ossimoro?*; F. P. Celentano, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*; L. Costato, *Benessere animale, tra "misericordia" e giurisprudenza*. V. altresì N. Borghese, *Il benessere animale nello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 2020, 2, p. 349, secondo cui dall'ambito degli allevamenti la questione si è poi estesa ad altri settori del diritto interessati a regolamentare situazioni ed attività in cui gli animali sono coinvolti a vario titolo. Sul tema della macellazione rituale, cfr. R. Saija, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in q. *Riv.*, [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2019, p. 64 ss.; F. Guella, *I margini di intervento statale in materia di macellazione rituale e l'attenzione della Corte di giustizia per i "contesti in evoluzione"*, in *Dir. pubbl. comp. eur. on line*, 2021, 1, p. 1375 ss. Quanto ai limiti alla macellazione rituale, giova rammentare che in esito alla sentenza della Corte Giust. 17 dicembre 2020, C-336/19, la Corte Costituzionale belga ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni a difesa dei diritti dei fedeli musulmani ed ebrei facendo così salva la legge, in vigore dal 2017 nelle Fiandre e dal 2019 nella Vallonia, che imponeva il preventivo stordimento degli animali destinati alla macellazione (*Cour Constitutionnelle*, 30.9.2021, n. 118, in [www.stradalex.com](http://www.stradalex.com)). Secondo quanto dichiarato dalla Corte, infatti, la legge impugnata non costituirebbe una violazione della libertà di culto, né una limitazione dei diritti delle minoranze.

(<sup>2</sup>) Sulle ragioni etiche dell'esigenza di ripensare il rapporto tra uomo e altre specie animali giungendo ad una prospettiva in cui l'uomo si prenda cura degli altri esseri viventi del pianeta, e sulle linee evolutive emerse a far tempo dal Rapporto Brambell, pubblicato dal governo inglese nel 1965, v. M. Tallacchini, *Il sentire animale*, cit., ed indicazioni *ivi*. Sull'esistenza di un certo grado di razionalità di alcune specie animali cfr. le considerazioni di D. Hume, *Della ragione degli animali*, in AA.VV., *Diritti animali, obblighi umani*, a cura di T. Regan e P. Singer, Torino, 1987, p. 73.

(<sup>3</sup>) Sulla tutela del benessere animale in zootecnia si veda il contributo di L. Leone, in AA.VV., *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, diretto da P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano, 2021, p. 536 s.

quindi, anche agli allevatori. Il legislatore europeo ha, cioè, inteso garantire sistemi di premialità alle imprese agricole, subordinando l'erogazione di fondi all'adozione di misure in grado di favorire uno sviluppo maggiormente rispettoso dell'ambiente anche nelle attività di allevamento<sup>4</sup>.

È evidente che le ragioni che hanno condotto a rivedere l'originario approccio puramente produttivistico, insensibile alla condizione animale, trovano il loro fondamento in motivazioni essenzialmente egoistiche, dettate, per lo più, dalla convinzione che i prodotti ottenuti da animali allevati in modo più rispettoso del loro benessere siano anche più salutari per il consumo umano. Accanto a tali ragioni, però, si collocano, in misura crescente, anche motivazioni alimentate dalla consapevole sensibilità di ampi strati della società,

che hanno sviluppato sentimenti di maggior rispetto nei riguardi delle altre specie viventi del nostro pianeta<sup>5</sup>. Tali approcci si fondano sull'idea, scientificamente confermata dagli studi di fisiologia animale<sup>6</sup>, che gli animali sono in grado di provare, non solo sofferenza fisica, ma altresì sentimenti più o meno elaborati. Ciò ha fatto emergere la convinzione dell'esistenza in capo ad essi di una sfera psichica e cognitiva in grado di configurare una pur peculiare soggettività<sup>7</sup> e di far considerare gli esseri viventi non umani, se non proprio titolari di diritti<sup>8</sup>, in quanto sforniti di capacità giuridica<sup>9</sup>, almeno destinatari di uno specifico dovere di protezione da parte dell'uomo<sup>10</sup> tale da ridurre al massimo o eliminare del tutto, ove possibile, le sofferenze degli animali utilizzati per scopi strumentali alle attività dell'uomo, quali la sperimenta-

(<sup>4</sup>) Tra i criteri individuati per l'erogazione di sostegni in agricoltura compaiono anche le modalità di identificazione e registrazione degli animali da allevamento, nonché le misure di prevenzione e di lotta contro alcune malattie. Si rinvia sul tema da ultimo a S. Masini, *Greening e adempimento degli obblighi di condizionalità ambientale da parte delle imprese*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, p. 140 ss. Occorre evidenziare come le Istituzioni europee hanno recentemente adottato la nuova politica agricola comune per il periodo 2023-2027 con l'introduzione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.12.2021 nn. 2115 (relativo ai Piani strategici), 2116 (relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio) e 2117 (relativo all'organizzazione comune del mercato). Ancora una volta il benessere degli animali viene posto quale condizione per poter usufruire, da parte degli allevatori, delle agevolazioni messe a loro disposizione. E, infatti, il considerando 42 del Regolamento n. 2115/2021 afferma che "la condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di conformarsi a tali norme di base. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali". Secondo il considerando 66 del Regolamento n. 2116/2021, inoltre, la condizionalità è considerata "un elemento importante della PAC che garantisce che i pagamenti promuovano un livello elevato di sostenibilità e assicura condizioni di parità per gli agricoltori all'interno degli Stati membri e all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli elementi sociali, ambientali e climatici della PAC ma anche le questioni relative alla salute pubblica e al benessere degli animali".

(<sup>5</sup>) V. *supra* nota 1.

(<sup>6</sup>) Studi scientifici sulla percezione del dolore degli animali destinati al consumo umano e da laboratorio sono stati condotti dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) la quale ha pubblicato diversi pareri dai quali emerge come tali animali possono provare sofferenze rilevabili e misurabili.

(<sup>7</sup>) Sul tema della soggettività degli animali si rinvia ai contributi di F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 181 s.; F.P. Traisci, *op. cit.*; D. Cerini, *Gli animali come "soggetti-oggetti": dell'inadeguatezza delle norme*, in *The Cardozo electronic law bulletin*, 2019, 2, p. 1 ss.; G. Spoto, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cult. e dir.*, 2018, 1-2, p. 61 ss.; G. Martini, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di 'giuridificazione' dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 35; P. Zatti, *La compagnia dell'animale*, in P. Cendon, *Il diritto delle relazioni affettive*, vol. 3, Padova, 2005, p. 2021; D. Nazzaro, *L'animale "essere senziente" quale oggetto di tutela*, in *Il nuovo dir.*, 2004, II, p. 117; C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. e impr.*, 2020, 1, p. 527 ss.

(<sup>8</sup>) Si domanda perché solo gli animali non dovrebbero avere il diritto ad avere diritti S. Castignone, *I diritti degli animali. Un problema aperto*, in AA.VV., *Emotività animale. Ricerche e discipline a confronto*, a cura di M. Andreozzi, S. Castignone e A. Massaro, Milano, 2014, p. 26.

(<sup>9</sup>) Sulla questione del riconoscimento di una capacità giuridica degli animali cfr. E. Battelli, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cult. e dir.*, 2018, 1-2, p. 35 ss.

(<sup>10</sup>) Sul punto cfr. C.M. Mazzoni, *op. cit.*, p. 61. Con riferimento al rapporto tra diritto ed animali, D. Cerini, *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012, p. 18 ss., individua, quali possibili alternative, il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi, l'attribuzione di un semplice interesse e, infine, l'esistenza di un generico dovere dell'uomo nei confronti degli animali

zione preclinica<sup>11</sup>, l'allevamento finalizzato al consumo alimentare o alla produzione di pellicce, la mutilazione di parti del corpo praticata per migliorarne il rendimento (si pensi alla coda dei suini o al becco delle galline ovaiole), l'addestramento per consentire l'esibizione in spettacoli circensi, e così via<sup>12</sup>.

La necessità di risparmiare agli animali inutili sofferenze, in considerazione della capacità degli stessi di nutrire sentimenti più o meno complessi, tuttavia, non può più essere considerata soltanto una tendenza di carattere sociale in quanto essa è assurda anche a fondamento di un certo orientamento giurisprudenziale maturato in merito alla contravvenzione di abbandono di animali prevista e punita dall'art. 727 c.p. In effetti, la Cassazione penale, con sentenza del 4 aprile 2019, n. 14734, ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'integrazione della contravvenzione *de qua*, assumono rilievo, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sen-

sibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione<sup>13</sup>.

## 2.- Il rispetto del benessere animale da scelta etica a imperativo normativo

La prospettiva sin qui delineata si è progressivamente radicata fino a diventare un comune sentire che ha condotto a considerare il benessere animale un valore al quale ispirarsi, non solo nell'adozione di comportamenti eticamente accettabili, ma anche nella predisposizione di regole giuridicamente vincolanti<sup>14</sup>. La crescente sensibilità animalista<sup>15</sup> si è, così, tradotta in norme giuridiche la cui comune *ratio* riposa sull'esigenza di predisporre un sistema coordinato e coerente di protezione<sup>16</sup>, al punto da giungere a delineare un vero e proprio diritto degli animali, inteso come quell'"insieme di norme orientate a disciplinare i rapporti tra questi ultimi e l'uomo, con particolare riguardo ai diritti dei primi e ai doveri del secondo nei riguardi degli esseri non umani"<sup>17</sup>.

(<sup>11</sup>) E. D'Amore, *Normativa che regola l'utilizzo degli animali a fini sperimentali o scientifici*, in AA.VV., *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, p. 225 ss. Più di recente, si vedano le considerazioni svolte da B. La Porta, *Criticità della tutela dei dati scientifici nel regolamento sui nuovi alimenti anche alla luce della disciplina in materia di benessere animale*, in *Dir. agroalim.*, 2021, 2, p. 305 ss.

(<sup>12</sup>) In tal senso, cfr. C.M. Mazzoni, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?* in AA.VV., *Per un codice degli animali*, cit., p. 116 ss. Per un'analisi dell'evoluzione del pensiero europeo che ha condotto al riconoscimento dei diritti degli animali si veda A. Massaro, *Dall'anima degli animali ai diritti animali*, in *Lo Sguardo*, 2015, p. 331 ss.

(<sup>13</sup>) Cass., 4 aprile 2019, n. 14734, in [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it). Tale posizione, invero, non è nuova, in quanto la stessa Cassazione, in precedenza, aveva già avuto modo di affermare che l'art. 727 c.p. "tutela gli animali in quanto autonomi essere viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore", al punto che il reato di maltrattamento può venire in rilievo anche in presenza di condotte che, pur non accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali, incidono, senza giustificazione, sulla sensibilità degli stessi procurando dolore. Il riferimento è a Cass., 14 marzo 1990, in *Riv. pen.*, 1990, p. 545, con nota di M. Santoloci, *Una positiva ed interessante evoluzione dell'interpretazione dell'art. 727 fornita dalla Corte di Cassazione*.

(<sup>14</sup>) Per un orizzonte più vasto di quello meramente antropocentrico dovuto anche all'accentuazione dell'integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto, cfr. AA.VV., *La questione animale*, a cura di S. Castignoni e L. Lombardi Vallauri, in *Tratt. biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, *passim*. In tema di rapporti tra etica e diritto con riferimento al trattamento degli animali da parte dell'uomo si rinvia ai contributi di D. Nazzaro, *Aspetti etico-giuridici della tutela degli animali*, in *Nuova rass.*, 2004, p. 800 ss.; S. Castignone, *La questione animale tra etica e diritto*, in AA.VV., *Teorie etiche contemporanee*, a cura di C.A. Viano, Torino, 1990, p. 225 ss.; M. Tallacchini, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in AA.VV., *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Milano, 2001, 36 ss.

(<sup>15</sup>) Per F. D'Agostino, *I diritti degli animali*, in *Riv. internaz. filos. dir.*, 1994, p. 78, tale sensibilità sarebbe frutto di differenti approcci ideologici.

(<sup>16</sup>) Per una disamina dell'evoluzione normativa in materia di benessere animale cfr. i contributi di F. Albisinni, *Esseri senzienti*, cit., p. 1 ss. e di V. Vadalà, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 2017, III, p. 549 ss. Per un approfondimento della disciplina posta a tutela degli animali nell'ordinamento italiano v. G.A. Parini, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo animale*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 3, p. 1000 ss.

(<sup>17</sup>) Così F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *Dir. pubbl. comp. eur. on line*, 2021, 1, p. 169. Giunge a con-figurare l'opportunità di riconoscere a livello internazionale, anche per gli animali, il diritto alla vita, alla libertà e alla libertà dalla tortura,



Nell'ambito del contesto normativo, a segnare un radicale cambio di prospettiva rispetto al passato è stato senz'altro l'art. 13 del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'UE che impone, tanto all'Unione quanto agli Stati membri, il dovere di tener conto "delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti"<sup>18</sup>. A tale previsione, che eleva il sentimento per gli animali da semplice elemento del patrimonio della coscienza sociale, a valore a copertura costituzionale dell'ordinamento europeo<sup>19</sup>, non si è, invero,

giunti all'improvviso, ma solo dopo una crescente attenzione dimostrata dal legislatore europeo verso la necessità di garantire il benessere degli animali<sup>20</sup>; esigenza questa che, dopo l'introduzione del Trattato di Lisbona, è stata con ancor maggiore convinzione perseguita grazie a una serie di ulteriori provvedimenti<sup>21</sup>.

In punto di normativa nazionale<sup>22</sup>, sebbene manchi una previsione di rango costituzionale che faccia esplicito riferimento al benessere animale<sup>23</sup>, il legislatore ordinario è, a più riprese, intervenuto

---

A. Peters, *Toward International Animal Rights*, in AA.VV., *Studies in Global Animal Law*, a cura di A. Peters, Berlino, 2020, p. 116 ss. Una siffatta codificazione, infatti, secondo l'Autrice, non solo offrirebbe l'opportunità di mitigare la sofferenza degli animali, ma consentirebbe altresì di adempiere alla missione principale della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che è quella di prevenire la commissione di atti barbari che oltraggiano la coscienza dell'umanità. Ritene che, per essere efficace, il diritto animale contemporaneo debba essere necessariamente globale o transnazionale Id., *Global Animal Law: What It Is and Why We Need It*, in *Transnational Environmental Law*, 2016, vol. 5, issue 1, p. 9 ss. Condivide tale idea anche D. Favre, *An International Treaty for Animal Welfare*, in *Animal Law Review*, 2012, vol. 18, issue, 2, p. 237 ss., il quale auspica l'adozione di un Trattato internazionale per la protezione degli animali in grado di ottenere il riconoscimento internazionale del benessere animale e di stabilire le linee guida e le politiche generali in materia di trattamento e di sfruttamento degli animali.

<sup>(18)</sup> Sulle differenti posizioni assunte dalla dottrina in merito alla reale portata dell'art. 13 TFUE cfr. F.P. Traisci e F. Fontanarosa, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, in AA.VV., *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Atti del XXV Colloquio dell'Associazione italiana di diritto comparato, Parma 23-25 maggio 2019, Roma, 2020, p. 862 s. Più in generale, sulla portata dell'art. 13 del Trattato di Lisbona, cfr. F. Barzanti, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. eur.*, 2013, p. 49 ss.; E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 2, p. 220 ss.

<sup>(19)</sup> In tal senso T. Gazzolo, *Diritto e divenire-animale*, in *Pol. dir.*, 2012, 4, p. 710. Per un'analisi della tutela costituzionale degli animali a livello comparato cfr. A. Valastro, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. cost.*, 2006, p. 67 ss.; R. Orrù, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, p. 1140 ss.; E. Buoso, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quad. cost.*, 2003, p. 371 ss. Circa il valore giuridico della novità "costituzionale" cfr. M. Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cult. e dir.*, 2018, 1-2, p. 11 ss.

<sup>(20)</sup> La Direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, n. 98/58/CE rappresenta, in particolare, una normativa di carattere generale sulla protezione degli animali allevati e considera la loro condizione all'interno degli allevamenti. Essa prevede, nello specifico, che la libertà di movimento degli animali non deve essere limitata in modo tale da causare loro inutili sofferenze o lesioni, precisando altresì che, qualora l'animale sia legato, incatenato o trattenuto, debba poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. A tale provvedimento fanno da corollario altre quattro direttive di settore che si occupano di garantire il benessere di talune specie animali, quali le galline ovaiole, alle quali deve essere garantito di potersi appollaiare e di razzolare (art. 6 Direttiva del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1999/74/CE), i polli da carne, per i quali è prevista una densità massima di allevamento (art. 3, comma 2, Direttiva del Consiglio 28 giugno 2007, n. 2007/43/CE), i vitelli, i quali, se di età superiore alle otto settimane, non possono essere rinchiusi in recinti individuali (art. 3 Direttiva del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 2008/119/CE) e i suini per i quali è prevista una regolamentazione sulla dimensione minima dei box per le scrofe e degli stalli da parto (art. 3 Direttiva del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 2008/120/CE). Merita una menzione anche il Regolamento 22 dicembre 2004, n. 1 che si preoccupa di garantire gli animali durante il loro trasporto, fissando le condizioni affinché, anche in questo caso, non siano esposti a lesioni o a sofferenze inutili, prevedendo, peraltro, che la durata del viaggio sia ridotta al minimo e che durante lo stesso siano assicurati i loro bisogni.

<sup>(21)</sup> Si pensi al Regolamento 24 settembre 2009, n. 1099, che disciplina l'abbattimento, consentendo di ridurre al minimo le sofferenze degli animali. Nello stesso senso sono, poi, il Regolamento 30 novembre 2009, n. 1223, che vieta la sperimentazione sugli animali nella filiera dei prodotti cosmetici (art. 18, comma 1, lett. b) e d), la Direttiva 22 settembre 2010, n. 63, che ne regola l'utilizzo per fini scientifici (considerando n. 13), nonché il Regolamento 15 marzo 2017, n. 625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari (art. 1, comma 2).

<sup>(22)</sup> V. Pocar, *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1993, 2, p. 397.

<sup>(23)</sup> C.M. Mazzoni, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p. 514. In argomento cfr. anche G. Gemma, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 615.

innalzandone progressivamente il livello di protezione<sup>24</sup>. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, il fenomeno è stato affrontato in maniera organica, come testimoniano la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, sugli animali d'affezione e sulla prevenzione del randagismo che ha abolito la soppressione di cani randagi (art. 2, comma 2) e ammesso quella dei gatti solo se gravemente malati o incurabili (art. 2, comma 9), segnando un importante passo in avanti nella direzione del rispetto delle sensibilità animaliste<sup>25</sup>, e l'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, che ha riconosciuto come l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici "può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporali o durevoli",

tanto da aver reso obbligatoria l'anestesia in tutte le sperimentazioni che possono provocare dolore sempre che non sussistano valide giustificazioni scientifiche per escluderla<sup>26</sup>. Decisivo per l'innalzamento del livello di protezione nei riguardi degli esseri viventi non umani è stato, però, il contributo della legislazione penale<sup>27</sup> che ha esteso il novero delle condotte criminose, non più limitate alle sole sevizie fisiche sull'animale, ricomprendendovi altresì le sofferenze psicologiche conseguenti alla violazione delle caratteristiche naturali delle singole specie<sup>28</sup> e ha introdotto una serie di delitti che prevedono condanne per chi uccida animali, compia atti di crudeltà contro di essi o comunque li maltratti<sup>29</sup>.

(<sup>24</sup>) Ciò a cominciare dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 che ha considerato la fauna selvatica non più *res nullius*, bensì patrimonio indisponibile dello Stato con la conseguenza di impedirne la libera appropriazione da parte di chiunque. Di poco successivo è l'art. 1 della legge 2 agosto 1978, n. 439 (successivamente abrogata dall'art. 16 D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333), emanata in attuazione della Direttiva CEE n. 74/577 relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione, con cui si è stabilito che la macellazione di bovini, bufalini, equini (cavalli, asini, muli e bardotti), suini, ovini e caprini sia obbligatoriamente preceduta da un preventivo stordimento in grado di provocare "uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali". Attualmente l'art. 5, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1998, n. 333, emanato in attuazione della Direttiva CE n. 93/119, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, stabilisce che i solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere trasferiti e, se necessario, stabulati secondo norme ben precise e che inoltre essi devono essere immobilizzati, storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente e dissanguati seguendo le indicazioni prescritte.

(<sup>25</sup>) L'art. 1 della legge n. 281/1991 stabilisce che "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".

(<sup>26</sup>) Altro passo in avanti è stato compiuto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha introdotto norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, sostituendo la precedente legge n. 968/1977. A seguito di tale intervento normativo è venuta meno la sussistenza nel nostro ordinamento di un diritto soggettivo perfetto all'esercizio dell'attività venatoria, degradando la pretesa a interesse legittimo il cui contenuto va ora individuato nel non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso di possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Peraltro, a partire dall'introduzione di tale legge, il rilascio della suddetta licenza è consentito al fine di abbattere esclusivamente talune specie la cui cattura può avvenire solo nei periodi, negli orari e con i mezzi stabiliti dalla legge.

(<sup>27</sup>) Per un accurato raffronto tra le previsioni penali e la normativa del settore agroalimentare condotto in vista di garantire l'effettiva salvaguardia degli animali si veda F. Aversano, *Sulla tutela multilivello dell'animale tra istanze punitive e disciplina agroalimentare*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2021, p. 19 ss.

(<sup>28</sup>) In particolare, la legge 22 novembre 1993, n. 473, ha introdotto nuove norme contro il maltrattamento degli animali, aggiornando l'art. 727 c.p. in tema di abbandono. Secondo l'attuale dettato della previsione "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". In argomento, cfr. G. Fiandaca, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in AA.VV., *Per un codice degli animali*, cit., p. 79 ss.

(<sup>29</sup>) La legge 20 luglio 2004, n. 189 ha introdotto diversi reati che vanno da quello di uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.) che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, ne cagioni la morte, a quello di maltrattamento degli stessi (art. 544 *ter* c.p.) che si configura allorché qualcuno, per crudeltà o senza necessità, cagioni una lesione ad un animale ovvero lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche oppure somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti in grado di procurare un danno alla salute degli stessi, da quello di spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.) che punisce coloro i quali impiegano gli animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate a quello di divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.) che sanziona chi promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. L'oggetto giuridico tutelato da tali previsioni non è direttamente l'animale ma il sentimento di pietà umana che esso suscita sulla scorta dell'acquisita consapevolezza che gli animali sono esseri senzienti, in grado cioè di provare dolore e sofferenza fisica e anche psicologica. La legge 4 novembre 2010, n. 201, con cui si è ratificata e dato esecuzione in Italia alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo

### 3.- Scelta del regime alimentare e possibili conflitti di interesse

Il nuovo modo di concepire il rapporto con gli animali ha finito per influenzare, non solo il legislatore, che - come visto - ha modificato l'ordinamento introducendo sempre più previsioni a tutela del loro benessere, e la giurisprudenza, la quale ha sviluppato nel corso del tempo una crescente sensibilità animalista, ma anche le scelte alimentari di una parte significativa dei consumatori. Sebbene le ragioni poste alla base dell'adozione di regimi alimentari restrittivi, in cui è limitato o escluso il consumo di carne, possano dipendere da valutazioni di tipo diverso (come, ad esempio, quella di considerarlo potenzialmente nocivo per la salute umana), tuttavia, in molti casi, la scelta trova il suo fondamento direttamente nel sentimento di pietà per gli animali o comunque di profondo rispetto nei confronti degli stessi.

All'interno di tale categoria di consumatori esiste, poi, un florilegio variegato e composito di modelli comportamentali che vanno da coloro che, pur consumando prodotti di origine animale, scelgono in funzione delle modalità di allevamento, evitando l'acquisto di alimenti ottenuti con metodi crudeli ed irrispettosi delle caratteristiche etologiche, a chi rifiuta il consumo solo di alcuni tipi di carne; e, passando alle posizioni più estreme, da coloro i quali escludono dalla propria dieta sia carne che pesce, a chi giunge a privarsi di qualsivoglia alimento di derivazione animale, come latte, formaggi, uova, miele, ecc.

Da quanto illustrato emerge con chiarezza come la volontà di seguire particolari regimi alimentari rappresenti nient'altro che un'espressione della libertà di coscienza dell'individuo la quale, a sua volta, può trovare ragione nel radicamento di convinzioni di tipo religioso<sup>30</sup>, ma anche di stampo etico-filosofico<sup>31</sup>. Ulteriore corollario di siffatta con-

---

il 13.11.1987, ha, poi, disciplinato e sanzionato il fenomeno del traffico e dell'introduzione illecita di animali da compagnia. Ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge è sanzionato chi, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del Regolamento CE 26 maggio 2003, n. 998/2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale" ovvero chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo gli elencati animali da compagnia. Mentre il successivo art. 5 sanziona, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduca nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale ovvero in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente o comunque li trasporti o li ceda, a qualunque titolo. Sempre nel 2010 si è anche provveduto a modificare il codice della strada, introducendo il comma 9 bis all'art. 189 con il quale è stata prevista la cd. omissione di soccorso ai danni di animali di affezione, da reddito o protetti. Ai sensi della richiamata disposizione (introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120), infatti, "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno".

<sup>(30)</sup> Si pensi ai musulmani che non mangiano carne di maiale o ai buddisti i quali non si cibano di alcun tipo di carne.

<sup>(31)</sup> Il riferimento può essere ai vegani che bandiscono dalla loro dieta, non solo qualsiasi tipo di carne e di pesce, ma anche tutti gli alimenti di origine animale come latte, formaggi, uova, ecc. Sul punto si vedano le considerazioni L. Chieffi, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, in *Dir. pubbl. eur.*, 2015, 5, p. 5 s. In merito, invero, occorre distinguere tra veganesimo etico e veganesimo salutista, in quanto il primo non si fonda solo su principi esclusivamente nutrizionistici. I seguaci del veganesimo etico, infatti, escludono dal consumo, non solo prodotti alimentari, come quelli derivati dalla macellazione, dalla caccia o dalla pesca, ma anche quelli provenienti dallo sfruttamento degli animali come la lana, la seta, la cera, il miele, nonché medicine e cosmetici che contengano componenti animali o siano il frutto di sperimentazione sugli animali. Ad ogni modo, sebbene la maggior parte delle carte fondamentali riconosca solo la libertà di religione, tra i due tipi di convinzioni (religioso, da un lato, ed etico-filosofico, dall'altro) non sembra potersi ragionevolmente porre alcuna sostanziale differenza tale da giustificare un diverso trattamento giuridico. A conferma di tale assunto è, del resto, anche il recente precedente di un giudice inglese (Trib. Norwich, 21 gennaio 2020, caso *Casamitjana Costa c/ The League Against Cruel Sports*, in [www.gov.uk](http://www.gov.uk)) secondo cui il veganesimo etico, pur non essendo un credo religioso ma un movimento animalista basato sulla critica alla comune concezione per cui la specie umana ha il pieno diritto di disporre delle altre specie animali per appagare le proprie esigenze alimentari e non può essere equiparato a una confessione religiosa solo al verificarsi di determinate condizioni, vale a dire allorché i seguaci lo praticano sinceramente, tale credo rappresenta una convinzione profondamente radicata nei soggetti e non semplicemente un'opinione o un punto di vista basato sullo stato attuale delle informazioni disponibili, coinvolga un aspetto sostanziale della vita e del comportamento umani, raggiunga un certo livello di coerenza, serietà, coesione e importanza, sia degno di rispetto in una società democratica, sia compatibile con la dignità umana e, infine, non



siderazione è che ogni tipo di scelta alimentare, più o meno radicale che sia, coinvolge l'esercizio di una situazione giuridica di natura esistenziale. Si pone, di conseguenza, il problema per l'interprete di operare un equo bilanciamento tra la pretesa di coloro i quali vorrebbero esercitare tale libertà e le situazioni potenzialmente in contrasto con essa. Non rari sono stati i casi in cui si è posto un conflitto di interessi tra chi pretendeva di esercitare un diritto di effettuare specifiche scelte alimentari per se stessi o per i propri figli e quanti, invece, opponevano l'opportunità di praticare scelte di tipo differente per meglio tutelare la salute dei soggetti interessati o eccepivano l'impraticabilità di tali scelte per motivi legati a questioni di tipo organizzativo e di buon andamento della P.A. In proposito, possono venire in rilievo almeno tre differenti contesti all'interno dei quali il problema è stato affrontato e risolto nelle aule giudiziarie, sia dal Giudice ordinario che da quello amministrativo. Un primo ambito di intervento è stato quello delle scelte alimentari nel contesto familiare ove è possibile riscontrare non solo conflitti tra genitori, ma anche tra questi ultimi e i figli. Un secondo livello di questioni si è, poi, posto nell'ambito delle comunità intermedie (scuole, ospedali, penitenziari, ecc.) con riferimento al dovere delle Istituzioni di garantire il pluralismo dell'offerta nutrizionale a tutti i soggetti che si vengono a trovare nella condizione di dover frequentare tali istituti. Infine, un terzo contesto è stato quello dell'ambiente lavorativo dove si è prospettato il problema di non discriminare i lavoratori per motivi

religiosi e/o ideologici e, naturalmente, anche per quelli legati alle loro scelte alimentari. A tali questioni si aggiunge, poi, quella relativa alla necessità di garantire la corretta informazione dei consumatori di prodotti alimentari sulle metodologie di allevamento degli animali. Rispetto a tale ultimo profilo non si pone più una questione di rispetto della scelta alimentare, intesa come pretesa a consumare cibi alternativi a quelli di derivazione animale, ma il problema di garantire al pubblico dei consumatori un'adeguata e veritiera rappresentazione delle reali condizioni in cui gli animali vengono trattati negli allevamenti e di promuovere, così, un modello di consumo etico, critico e consapevole. Da questo punto di vista il benessere animale non viene più inteso come valore fine a se stesso, ma quale presupposto necessario per garantire la migliore qualità degli alimenti in vista della salvaguardia della salute dei consumatori e dell'ambiente<sup>32</sup>.

#### 4.- Scelte alimentari nell'ambito del contesto familiare

Quanto alla problematica delle scelte alimentari nel contesto familiare, viene innanzitutto in rilievo la questione della praticabilità di diete vegane o vegetariane rispetto alle quali si è discusso in merito alla configurabilità o meno di una pretesa dei genitori di imporre scelte alimentari di questo tipo ai figli minori<sup>33</sup>. Sebbene, infatti, non sia in discussione il diritto di ciascun genitore di educa-

sia in conflitto con i diritti fondamentali degli altri individui. Per un primo approfondimento sulla sentenza cfr. F. Colombo, *Oltre il pluralismo religioso. Il veganesimo come convincimento di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo religioso*, 2020, 18, p. 27 ss.

La Commissione europea dei diritti dell'uomo, invero, già in precedenza, aveva avuto modo di equiparare il trattamento giuridico del veganesimo a quello di un qualsiasi altro credo religioso, individuandone il fondamento giuridico nell'art 9, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di manifestare le proprie convinzioni individualmente o collettivamente, in ambito pubblico o in privato, senza che tali manifestazioni possano essere oggetto di restrizioni diverse da quelle eventualmente stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute, della morale pubblica, dei diritti e delle libertà altrui. In tal senso cfr. Commissione europea dei diritti dell'uomo, 10 febbraio 1993, caso C.W. c/ Regno Unito in <http://echr.ketse.com> secondo cui "the Vegan convictions with regard to animal products fall within the scope of Article 9 para. 1 (Art. 9-1) of the Convention".

<sup>(32)</sup> In tal senso cfr. L. D'Aronco, *Il benessere degli animali negli allevamenti e la normativa europea. Il caso delle galline ovaiole*, Milano, 2018, 27 s.

<sup>(33)</sup> A. Musio, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2017, p. 4 ss.

re i figli secondo i propri convincimenti, deve ritenersi comunque che esso sia destinato a cedere di fronte ad altri diritti prevalenti, primo tra tutti quello alla salute dei minori i quali potrebbero subire conseguenze negative a causa di errate scelte del regime alimentare da parte dei genitori. Invero, non pochi sono stati i contrasti interpretativi con riferimento alla scelta di sottoporre i figli minorenni a regimi alimentari particolarmente restrittivi, come, ad esempio, quello vegano. Può, infatti, rilevarsi come con decreto del 9 giugno 2017, il Tribunale per i minorenni di Cagliari abbia escluso in via astratta e generale la violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte di chi decida di far seguire ai propri figli una dieta vegana, la quale - secondo la motivazione del giudice sardo - non rappresenta di per sé una “scelta biasimevole” e “se correttamente seguita secondo le indicazioni degli specialisti, non costituisce alcun pregiudizio per la crescita di un minore”<sup>34</sup>. In un'altra fattispecie, invece, decisa questa volta dal Tribunale per i Minorenni di Milano col decreto 16 luglio 2016, si è stabilito di disporre l'affido del minore ai Servizi sociali del Comune ed il collocamento dello stesso presso la casa dei nonni materni, atteso che il bambino, a causa di un'alimentazione ispirata ai precetti vegani, si presentava fortemente denutrito<sup>35</sup>. Secondo i giudici milanesi, infatti, sebbene un particolare regime alimentare possa essere idoneo per la salute di un adulto, potrebbe non esserlo per un bambino, rivelandosi inadeguato per il suo sviluppo. Pertanto - ha concluso il Collegio milanese -, all'esito di un bilanciamento degli interessi in gioco, la scelta non può che essere quella di preservare la salute dei minori da decisioni sconsiderate dei genitori.

Altro tema strettamente collegato alle scelte alimentari dei figli riguarda, poi, il conflitto che si viene a creare tra genitori nei casi di separazione

e divorzio. Sempre più spesso, infatti, sorgono controversie circa la dieta da far seguire alla prole minorenni. Dalla consultazione dei repertori è emersa una serie di decisioni giudiziarie, a proposito di controversie tra coppie in cui uno dei genitori pretendeva, col dissenso dell'altro, di imporre ai figli minori diete restrittive. In un primo precedente, il Tribunale di Bergamo, con la decisione del 17 aprile 2015, ha affrontato una vicenda in cui la madre imponeva al figlio di sei anni una dieta vegana mentre il padre pretendeva di compensare l'assenza di proteine animali con la somministrazione di carne e uova nei giorni in cui il minore era a lui affidato, sottoponendo di fatto, in quel periodo, il figlio ad una dieta iperproteica<sup>36</sup>. Nella specie, il giudice bergamasco, nel tentativo di bilanciare le contrapposte pretese genitoriali, ha, quindi, stabilito, per la madre, l'obbligo di integrare la dieta vegana con un pasto a base di carne, almeno una volta alla settimana, mentre, per il padre, quello di far mangiare carne al figlio non più di due volte durante il fine settimana.

Altro caso è stato quello in cui il Tribunale di Monza, il 5 luglio 2016, ha dovuto decidere sul ricorso di una madre la quale chiedeva, a modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di Milano, che il figlio di otto anni, affidato al Comune di Monza, potesse seguire anche a scuola la dieta vegana<sup>37</sup>. Nella vicenda *de qua* il Collegio monzese ha deciso sulla scorta dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U., il quale aveva ammesso la possibilità di far seguire al piccolo una dieta vegana anche a scuola solo se la stessa fosse stata ben controllata e integrata con specifici apporti alimentari. Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, a condizione, tuttavia, che le parti sottoponessero il minore a controlli semestrali sulla crescita da effettuarsi in ambiente ospedaliero e, successivamente al primo, almeno annuali.

<sup>(34)</sup> Trib. min. Cagliari (decr.), 9 giugno 2017, in *Foro it.*, 2017, 1, c. 3203.

<sup>(35)</sup> Trib. min. Milano (decr.), 16 luglio 2016, *inedito*.

<sup>(36)</sup> Trib. Bergamo, 17 aprile 2015, in C. Pagallo, *I diritti dei vegani: un approccio giuridico*, in *L'Ircocervo*, 2015, p. 60.

<sup>(37)</sup> Trib. Monza, 5 luglio 2016, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).



A distanza di pochi mesi la medesima fattispecie è stata, però, risolta in modo antitetico dal Tribunale di Roma il quale, con decisione del 19 ottobre 2016, ha disposto che la figlia di due genitori in conflitto tra loro seguisse, nella mensa scolastica, una dieta priva di restrizioni e non già quella vegana unilateralmente imposta dalla madre<sup>38</sup>. Il Collegio romano, in particolare, dopo aver constatato l'assenza di ragioni connesse alla salute, quali allergie o intolleranze alimentari, che avessero imposto limitazioni alla dieta della minore, ha ritenuto, anche a prescindere dallo scarso accrescimento ponderale e in altezza della stessa, che fosse preferibile rifarsi a parametri di normalità statistica e, quindi, a un regime alimentare privo di restrizioni<sup>39</sup>.

## 5.- Scelte alimentari nell'ambito delle comunità intermedie

Altro profilo da considerare è, come detto, quello della necessità di garantire le scelte alimentari anche nelle comunità intermedie all'interno delle quali ciascun individuo deve poter svolgere liberamente la propria personalità. Il riferimento è, in particolare, a tutte quelle istituzioni pubbliche (quali ospedali, scuole, penitenziari, ecc.) che il soggetto si trova a dover frequentare, per periodi più o meno lunghi di tempo, nel corso della sua esistenza.

In particolare, con riferimento agli istituti penitenziari si è posto il problema di garantire il diritto dei detenuti di seguire una dieta rispettosa dei pre-

cetti religiosi professati e ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'art. 11 del Regolamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000) prescrive in modo inequivocabile come «*nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose*». In proposito, significativo è stato il caso - deciso dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 25 settembre 2013, n. 41474 - di un detenuto, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario, che aveva denunciato al Magistrato della sorveglianza il comportamento dell'amministrazione penitenziaria per non avergli garantito la somministrazione di un vitto vegetariano<sup>40</sup>. Nella specie, il ricorrente si doleva del fatto che, nonostante la sua richiesta si giustificasse per motivi religiosi e che, in quanto pratica rituale, la stessa dovesse essere intesa come corollario della libertà di culto, la direzione del penitenziario si era determinata a respingere l'istanza, limitandosi a comunicare una propria precedente ordinanza, deliberata su reclamo di altro detenuto in tema di somministrazione del vitto in istituto. La Suprema Corte ha, così, riconosciuto la violazione del diritto del detenuto, evidenziando come tale tipo di riscontro reso dall'istituto di pena, in quanto sfornito di una motivazione specifica, configurasse una mancata risposta e disponendo, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il caso affrontato dalla Cassazione penale, tuttavia, non può essere considerato il primo in assoluto dal momento che già in precedenza la questione era giunta all'attenzione dalla giurisprudenza.

<sup>(38)</sup> Trib. Roma, 19 ottobre 2016, in *Fam. e dir.*, 2017, 6, p. 574 ss., con nota di E. Andreola, *Dieta vegana per il figlio tra interessi del minore e responsabilità genitoriale*.

<sup>(39)</sup> In particolare, il Tribunale motiva la sua decisione, precisando che «*a prescindere dalle specifiche convinzioni di ognuno, qualora debbano essere compiute scelte che superino il disaccordo tra i genitori, occorre riferirsi alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l'educazione dei figli. Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l'introduzione nella dieta di qualunque alimento senza restrizioni*». Secondo il ragionamento del Tribunale romano, un'alimentazione priva di restrizioni dovrebbe presumersi preferibile e ciò per il fatto che le istituzioni scolastiche, proponendo diete che prevedono il consumo di tutti gli alimenti, implicitamente considerano che tale scelta possa meglio garantire la corretta crescita dei loro alunni. Conclude, infatti, il giudicante, nel caso de quo, che «*la presenza di un regime alimentare sottoposto allo stretto controllo pubblico delle mense presenti nelle istituzioni scolastiche, scongiura i rischi prospettati dalla resistente che la minore possa essere pregiudicata nella corretta crescita inserendo nella dieta carne, pesce o cibi confezionati, poiché aderendo a tale prospettazione dovrebbe ritenersi che nelle mense scolastiche venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un "normale" regime alimentare*».

<sup>(40)</sup> Cass., 25 settembre 2013, n. 41474, in *Dir. & Giust.*, 8 ottobre 2013.

za europea. La Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, con la pronuncia del 7 dicembre 2010, n. 18429, aveva condannato lo Stato polacco per non aver assecondato la richiesta avanzata da parte di un detenuto buddista di seguire una dieta vegetariana in considerazione del suo credo religioso<sup>41</sup>. La Corte, segnatamente, aveva sottolineato che il ricorrente avesse solo chiesto di escludere dalla propria dieta gli alimenti a base di carne e che, a differenza di altri regimi alimentari, la dieta vegetariana non richiedesse l'impiego di prodotti speciali, né comportasse che i cibi fossero cucinati, preparati e serviti secondo modalità predefinite. Sulla base di siffatte premesse e precisato che le regole alimentari, rappresentando un'espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio credo religioso attraverso le pratiche e l'osservanza dei riti, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che, nel valutare il regime alimentare dei detenuti, l'autorità penitenziaria deve cercare un bilanciamento adeguato e ragionevole fra le esigenze dell'istituzione carceraria e la libertà religiosa dei soggetti privati della libertà personale. Anche per i Giudici di Strasburgo, quindi, il rifiuto, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di offrire al detenuto una dieta rispettosa delle esigenze alimentari tipiche del suo credo religioso costituisce una limitazione irragionevole del diritto di manifestare liberamente la propria fede.

Con riferimento agli istituti scolastici è stata, invece, la giurisprudenza amministrativa ad affrontare la questione relativa alla pretesa dei genitori di far seguire ai propri figli specifiche diete nell'ambito del servizio delle mense scolastiche. In un primo caso, la Sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige del 24 luglio 2015, n. 245, è intervenuta in quanto era stata disattesa la richie-

sta dei genitori di far seguire al figlio la dieta vegana<sup>42</sup>. Nella specie, il TGAR ha giudicato illegittimo, poiché sproporzionato ed abnorme, il provvedimento con cui il Comune, "dopo aver messo a disposizione degli utenti dell'asilo nido un modulo prestampato per la scelta della dieta, comprendente anche quella vegana", aveva, poi, invitato i genitori, che avevano optato in tal senso, "a consegnare un'attestazione del pediatra di libera scelta da cui risultasse lo stato clinico del bambino e l'assenza di carenze nutrizionali, disponendo che in mancanza di detta attestazione il bambino non avrebbe più potuto frequentare la struttura". Successivamente, la stessa Sezione del TRGA per il Trentino Alto-Adige, con decisione del 22 marzo 2017, n. 107, si è trovata ad affrontare nuovamente il ricorso presentato da una madre che chiedeva al Comune l'iscrizione del figlio alla scuola dell'infanzia. Il modulo di iscrizione predisposto dall'Amministrazione comunale prevedeva la possibilità di scegliere alcune diete speciali, talune per motivi sanitari (diabete, favismo, celiachia e allergie/intolleranze) ed altre per ragioni connesse agli orientamenti ideologici familiari (menù senza carne, menù senza carne di manzo, menù senza carne di maiale e menù senza carne e senza pesce). La ricorrente aggiungeva al modello prestampato, di suo pugno, la scelta di un menù di tipo vegano ma il Comune rigettava la richiesta, essendo stata indicata una dieta speciale non prevista nell'elenco. L'impugnata determinazione dirigenziale è stata, però, giudicata illegittima in quanto si limitava ad elencare una serie di menù che sarebbero stati tassativamente previsti per le mense scolastiche comunali, omettendo di indicare sia la fonte normativa o regolamentare di tale elenco sia le ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente<sup>43</sup>.

In una ulteriore vicenda, sempre la Sezione di

<sup>(41)</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 dicembre 2010, n. 18429, caso *Jakobski c/ Polonia*, in *Cass. pen.*, 2011, 5, p. 1974 ss.

<sup>(42)</sup> TRGA Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano, 24 luglio 2015, n. 245, in *Foro it.*, 2015, 11, 3, c. 623, con nota di A. Palmieri.

<sup>(43)</sup> TRGA Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano, 22 marzo 2017, n. 107, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto-Adige, con sentenza del 31 gennaio 2018, n. 35, pur respingendo la richiesta dei genitori di somministrare pasti privi di qualsiasi alimento di origine animale alla figlia, non si è discostata dal precedente orientamento favorevole all'accoglimento di ricorsi proposti contro le determinazioni di rifiuto di erogazione di menù vegani<sup>44</sup>. La difforme soluzione di rigetto del ricorso è stata giustificata unicamente in considerazione del mutato quadro normativo. A differenza dei casi decisi nel 2015 e nel 2017, infatti, nella definizione della vicenda del 2018, determinante è risultata l'emanazione di un nuovo Regolamento adottato dal Comune che prevedeva la facoltà di scelta tra ben quattro diete di tipo vegetariano alternative a quella ordinaria e ritenute maggiormente rispondenti alle esigenze più diffuse. Tale offerta nutrizionale è stata giudicata dal Collegio appropriata e sufficientemente variegata, giustificando così la soluzione di preservare la determinazione della P.A. dalle censure mosse dai ricorrenti.

## 6.- Scelte alimentari e divieto di discriminazione dei lavoratori

Un ultimo ambito nel quale è sorta la necessità di garantire la tutela delle scelte alimentari adottate nel rispetto del benessere animale è stato quello del divieto di discriminazione dei lavoratori. Particolarmente significativa, al riguardo, è la sentenza del Tribunale del lavoro di Norwich, del 21 gennaio 2020, la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un'organizzazione benefica a difesa degli animali e contro sport come la caccia alla volpe e ad altri animali il quale si doleva di

aver subito una discriminazione basata sulla sua adesione al veganismo<sup>45</sup>. Il lavoratore, in particolare, era stato licenziato per aver gettato discredito sul datore di lavoro, accusato di fronte agli altri colleghi dal ricorrente, di aver fatto investimenti in un fondo pensioni al cui interno vi erano azioni di società coinvolte in test sugli animali. Nel caso in questione è interessante notare come, a fondamento della pronuncia, i giudici inglesi abbiano posto il principio in virtù del quale il veganesimo etico soddisfa i requisiti per essere un credo filosofico ed è, pertanto, equiparabile a una religione, tanto da poter essere tutelato dalla legge inglese del 2010 sull'eguaglianza dei diritti senza differenza di sesso, religione o ogni altra caratteristica sociale (*Equality Act*)<sup>46</sup>.

La pronuncia, peraltro, precede solo di qualche mese la sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna, del 9 aprile 2020, che ha riconosciuto l'esistenza di un diritto di seguire un regime alimentare vegano nella mensa pubblica da parte di una maestra di scuola elementare. In particolare, la ricorrente richiedeva di fruire di un servizio di mensa strutturato in modo da poter soddisfare le sue esigenze alimentari<sup>47</sup>. A rilevare in siffatta fattispecie è che, sebbene l'istituto scolastico avesse, dopo la presentazione del ricorso, accolto la richiesta della docente, il giudicante abbia deciso di condannare comunque il datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per il ritardato riconoscimento del diritto. In particolare, nel provvedimento giudiziario in questione si avverte la necessità di precisare che la scelta di seguire un regime alimentare vegano da parte della lavoratrice fosse determinato "da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero

<sup>(44)</sup> TRGA Trentino Alto-Adige, Sez. Bolzano, 31 gennaio 2018, n. 35, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2018, p. 4 ss., con nota di A. Musio, *Pluralismo dell'offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore ed esigenze organizzative della P.A.*

<sup>(45)</sup> Trib. Norwich, 21 gennaio 2020, cit.

<sup>(46)</sup> Il Giudice inglese afferma: "I am therefore satisfied and find it easy to conclude that there is overwhelming evidence before me that ethical veganism is capable of being a philosophical belief and thus a protected characteristic under the Equality Act 2010".

<sup>(47)</sup> Trib. Bologna, 9 aprile 2020, in [www.lav.it](http://www.lav.it).

ricosciuto dalla Costituzione italiana”.

## 7.- Scelte alimentari dei consumatori e diritto alla corretta informazione circa il trattamento degli animali in allevamento

L'ulteriore aspetto che ha richiesto l'intervento dell'interprete per bilanciare i contrapposti interessi attiene - come anticipato - alla necessità di assicurare ai consumatori di prodotti alimentari una corretta informazione in merito alle metodologie di allevamento di fronte a tecniche di marketing solo apparentemente *green*. Il tema, invero, dei condizionamenti di tipo etico che potrebbero guidare il consumatore nella scelta di taluni prodotti, è ormai, da tempo, al centro del dibattito degli studiosi proprio con particolare riferimento al mercato agroalimentare<sup>48</sup>. Significativa è, a tal proposito, la circostanza che tra gli obiettivi fissati dal Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1169, per le informazioni sugli alimenti, vi è quello di tendere “a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche” (art. 3, comma 1). Ne consegue che per il legislatore europeo, al fine di garantire scelte consapevoli e una corretta informazione, i consumatori devono essere posti in condizione di conoscere, non solo le caratteristiche del bene messo in commercio, ma anche il complessivo contesto in

cui esso è stato prodotto.

Relativamente al tema delle scelte etiche dei consumatori, un contributo di non poco conto al dibattito è stato offerto dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia che ha affrontato il problema dell'origine dei prodotti alimentari provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele<sup>49</sup>. La Corte ha, infatti, precisato che qualora gli alimenti originari di tali regioni, quali le alture del Golan o la Cisgiordania, fossero descritti come provenienti dallo Stato di Israele, l'informazione dovrebbe essere considerata decettiva per i consumatori<sup>50</sup>. A parere dei Giudici europei, infatti, nel caso di specie, l'informazione offerta non avrebbe consentito di conoscere la provenienza dei prodotti acquistati da un territorio occupato da una potenza straniera; la circostanza avrebbe potuto condizionare l'acquisto degli stessi, rappresentando un fattore rilevante nella scelta di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Il medesimo ragionamento svolto sull'origine dei beni prodotti in territori occupati da potenze straniere vale naturalmente anche per i prodotti alimentari di derivazione animale e per le relative pratiche produttive. Le indicazioni, infatti, secondo cui i contesti produttivi rispettino i ritmi naturali degli animali perché, ad esempio, gli stessi sono tenuti all'aperto o a terra e non già in gabbie anguste oppure siano stati alimentati senza l'uso di antibiotici o altri componenti chimici, sono in grado di condizionare le scelte dei consumatori, in quanto i prodotti così ottenuti sono comunemente percepiti come più sani e maggiormente

<sup>(48)</sup> Afferma L. Paoloni, *La sostenibilità “etica” della filiera agroalimentare*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2020, p. 16 che “la filiera agroalimentare «etica» non solo debba essere trasparente, caratterizzata cioè da tutti i passaggi tracciati del prodotto tra i vari protagonisti secondo già quanto previsto dalla normativa specifica (europea e nazionale), ma è auspicabile che sia anche certificata, laddove la certificazione sia utile al consumatore per individuare in modo immediato il prodotto ottenuto osservando appunto parametri di eticità”.

<sup>(49)</sup> Si veda, in particolare, F. Albisinni, *La Corte di giustizia e l'origine dei prodotti alimentari: un'irrisolta incertezza*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3-2020, p. 53 ss. In merito, L. Bairati, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2020, p. 21 osserva come “il fenomeno per cui i consumatori, nell'effettuare le loro scelte di acquisto, sono mossi da intenti di natura etica, morale e politica, è ormai noto da diversi decenni sia alle istituzioni sia agli operatori del settore”.

<sup>(50)</sup> Corte Giust., 12 novembre 2019, n. 363, in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it) secondo cui “il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento deve essere indicato qualora l'omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale”.



sicuri per la salute umana.

È diventato, pertanto, un diritto del consumatore quello di essere avvertito dell'adozione, da parte del produttore, di determinati *standard* o del rispetto di taluni codici di condotta che garantiscano, non solo i diritti umani, quelli dei lavoratori, la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori, l'accesso alla terra e alle risorse naturali, ma anche il benessere degli animali utilizzati per scopi alimentari nell'ambito della filiera. Il consumatore medio, in sostanza, deve poter essere in grado di associare l'assenza di condizioni di benessere animale negli allevamenti intensivi (causata dalla mancanza di accesso all'aperto o dalla costrizione in spazi angusti o, ancora, dall'alimentazione forzata e innaturale oppure dalla somministrazione di antibiotici e ormoni) a maggiori rischi per la sua salute e ciò sia per l'insorgenza negli animali di malattie trasmissibili all'uomo sia per l'uso intensivo e sistematico di prodotti chimici potenzialmente nocivi.

D'altro canto, il crescente interesse per i profili etici da parte dei consumatori, unitamente alla preferenza per produzioni biologiche attente a garantire cibi più naturali, hanno indotto i produttori a intercettare la nuova sensibilità emersa a livello consumeristico e a investire sul relativo segmento di mercato proponendo e presentando prodotti il cui ciclo produttivo sia rispettoso del benessere animale. Si è, così, diffusa la prassi di sensibilizzare i consumatori su aspetti etici al fine di stimolare la preferenza di un prodotto rispetto a un altro, ad esempio, tramite messaggi promozionali volti a enfatizzare le caratteristiche di sostenibilità e di minore impatto ambientale del prodotto pubblicizzato rispetto a quelli concorrenti<sup>51</sup>.

Tuttavia, non sempre gli operatori del settore agiscono correttamente, ed infatti non sono mancati casi in cui i prodotti siano stati falsamente presentati come rispettosi dell'ambiente e del benessere animale al solo fine di approfittare delle opportu-

nità legate al mercato dei consumatori orientati ad acquistare prodotti *green*. È questo il fenomeno meglio conosciuto sotto il nome di *greenwashing* e che consiste in una pratica aziendale volta a generare nel consumatore la falsa percezione che le politiche o i prodotti di un tale produttore siano rispettosi dell'ambiente e che si concretizza nell'utilizzo di messaggi pubblicitari eccessivamente generici e non verificabili, se non addirittura ingannevoli, in quanto basati su informazioni non veritiere, e mediante i quali i consumatori più sensibili alle tematiche ambientali sono sollecitati all'acquisto sulla scorta della particolare sostenibilità del prodotto.

A fronte di tali tecniche comunicative scorrette, al fine di supportare le decisioni d'acquisto del consumatore, è sorta l'esigenza di garantire informazioni più affidabili e meglio comprensibili in merito alle *performances* ambientali di prodotti e servizi pubblicizzati. E così taluni *claims*, in quanto potenzialmente in grado di ingenerare confusione circa le modalità di produzione dei beni messi in commercio, sono stati ritenuti ingannevoli dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. È questo il caso di un messaggio pubblicitario che lasciava intendere, contrariamente al vero, che le uova fossero prodotte da galline allevate sui prati, atteso che sull'imbballaggio era riportata la dicitura "uova fresche di galline allevate a terra", accompagnata da un disegno raffigurante un contadino che camminava in campagna attorniato da due galline<sup>52</sup>. Tale ultimo elemento evocativo presente sulla confezione, in altre parole, avrebbe suggerito ai destinatari del messaggio che le uova reclamizzate provenissero da allevamenti aventi caratteristiche simili a quelli del tipo estensivo all'aperto che, ai sensi del Regolamento CEE della Commissione del 15 maggio 1991, n. 1274/91 (recante modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 1907/90 in materia di commercializzazione delle uova),

<sup>(51)</sup> Per un approfondimento sul tema si rinvia a F. Bertelli, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contr. e impr.*, 2021, 1, 286 ss.

<sup>(52)</sup> AGCM, 8 novembre 2001, n. 10113, in [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

sarebbero utilizzabili solo se le galline avessero avuto accesso per tutta la durata del giorno ad un terreno aperto, ricoperto in maggior parte da vegetazione, con densità non superiore ad una gallina per 10 metri quadrati.

La stessa Autorità ha giudicato, altresì, potenzialmente ingannevole, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, una campagna pubblicitaria in cui le affermazioni riportate sul sito *web* aziendale enfatizzavano la sussistenza di un maggiore spazio, rispetto a quelli prescritti per legge, all'interno dell'allevamento, e vantavano la tutela del benessere degli animali ascrivendolo a tutta la produzione aziendale e non solo alle due uniche linee di eccellenza<sup>53</sup>. In particolare, negli allevamenti convenzionali, il benessere animale veniva tutelato attraverso il mero rispetto delle norme di legge in materia, mentre, solo nelle linee di produzione di eccellenza, si riscontrava un impegno superiore a favore di tale obiettivo, attraverso la mancata somministrazione di antibiotici, il razzolamento all'aperto per almeno metà del ciclo di vita, un maggiore spazio in allevamento e arricchimenti ambientali in grado di garantire una situazione di maggiore *comfort* per gli animali.

La questione è stata affrontata anche dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria che, in merito allo *spot* in cui i prodotti venivano presentati come "non testati sugli animali", ha dichiarato che la pubblicità fosse in contrasto con l'art. 2 del Codice di autodisciplina secondo cui la comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche<sup>54</sup>. Rispetto alla fattispecie oggetto del suo esame, l'organismo di autodisciplina ha evidenziato come, già dall'entrata in vigore della Direttiva europea 2003/15/CE dell'11 marzo

2013, è vietato testare sugli animali sia i prodotti finiti, sia le materie prime utilizzate per realizzare cosmetici. Ne consegue che, la pubblicità di cosmetici, che ne esalti il sistema di produzione sull'assunto del fatto che gli stessi non siano testati sugli animali, sarebbe da considerarsi scorretta dal momento che vanterebbe una qualità propria anche di tutti gli altri prodotti della stessa specie in commercio nel mercato europeo ove per legge, ormai, nessun prodotto cosmetico può più essere testato sugli animali.

Il verificarsi delle descritte condotte, tali cioè da giustificare l'intervento sanzionatorio delle autorità preposte al controllo, ha fatto sorgere la necessità di affermare, anche a livello normativo, in maniera più efficace, il diritto dei consumatori di poter liberamente scegliere prodotti, destinati al consumo alimentare e non solo, in base ad informazioni veritiere e corrette anche rispetto alle reali condizioni di benessere degli animali impegnati nella produzione. E, così, il nostro legislatore, al fine di garantire ai consumatori più sensibili alle istanze ecologiste il diritto a un'informazione corretta e veritiera sui sistemi di produzione seguiti negli allevamenti, ha provveduto a regolare il fenomeno della certificazione volontaria per il benessere animale, individuando i presupposti per un'etichetta negli alimenti di origine animale in cui sia specificato con chiarezza il metodo di allevamento. L'art. 224 *bis* del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto in sede di conversione con la legge 17 luglio 2020, n. 77, ha, infatti, istituito il sistema di qualità nazionale per il benessere animale quale schema base di produzione in grado di soddisfare requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali<sup>55</sup>. Anche l'Unione Europea, in considerazione del fatto che non esista uno *standard* di riferimento per valutare in maniera oggettiva la

<sup>(53)</sup> AGCM, 19 dicembre 2018, n. 27492, in [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>(54)</sup> Giurì, 23 settembre 2014, n. 37, in [www.iap.it](http://www.iap.it).

<sup>(55)</sup> Secondo quanto stabilito dalla previsione normativa in questione, il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale è stato creato "al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente".

qualità della vita degli animali all'interno degli allevamenti, ha postulato un sistema di certificazione e di etichettatura basato su parametri comuni in grado di offrire una corretta informazione ai consumatori. Il 15 dicembre 2020, infatti, il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni per un'etichettatura sul benessere degli animali, sulla scorta dell'esigenza di migliorare le condizioni di vita per il maggior numero possibile di animali destinati alla produzione di alimenti e invitando la Commissione europea a presentare una proposta su un'etichetta in grado di attestare il rispetto di *standard* di benessere superiori a quelli previsti nell'attuale legislazione dell'Unione.

## 8.- Considerazioni conclusive

Dall'analisi sin qui condotta è emerso come la diffusione della sensibilità nei riguardi degli animali, radicata in primo luogo a livello sociale, abbia progressivamente interessato il tessuto normativo, al punto da condizionare gli interpreti nella individuazione del benessere animale in termini di prevalenza rispetto ad altri interferenti valori, anche di rango costituzionale.

Dalla ricerca dei casi esaminati è, altresì, venuto in rilievo come l'ambito delle scelte alimentari sia stato quello in cui, in modo forse più evidente, i conflitti di interessi hanno raggiunto livelli di forte esasperazione se solo si tiene conto delle sempre più frequenti controversie tra genitori, nella fase patologica della famiglia, in merito al regime alimentare cui sottoporre i figli minori; oppure delle pretese, rivolte nei confronti delle istituzioni pubbliche, di poter usufruire di diete che siano conformi, non più solo al credo religioso professato, ma anche ai seguiti orientamenti etico-filosofici.

Nell'attuale contesto sociale, la scelta di adottare particolari regimi alimentari e, nella specie, quella di consumare solo cibi che siano prodotti nel rispetto delle condizioni di benessere animale, può essere, quindi, concepita non più esclusivamente come pratica rituale e, pertanto, quale corollario della libertà di culto, ma altresì come espressione di un sentire laico, originato dalla

necessità di rivedere il rapporto tra l'uomo e gli altri essere viventi.

L'adozione di diete volte a evitare il sacrificio di animali rappresenta, dunque, una nuova forma di manifestazione della libertà di coscienza, attraverso la quale ciascun individuo può liberamente sviluppare la propria personalità. A venire, pertanto, in rilievo è una situazione giuridica che, avendo natura esistenziale, non può che essere connotata da un primario rilievo assiologico e, di conseguenza, da un grado rafforzato di protezione da parte dell'ordinamento giuridico.

A conferma di siffatte considerazioni, del resto, si pongono le decisioni fin qui esaminate, ove le scelte alimentari, adottate nel rispetto del benessere animale, sono state riconosciute meritevoli di tutela da diverse autorità. Si tratta, infatti, non solo di provvedimenti di natura giurisdizionale, sia del giudice ordinario, anche in veste di giudice del lavoro, che di quello amministrativo, ma anche di quelli assunti dalle Autorità amministrative di regolazione del mercato, nonché di carattere autoregolativo, come quelli emanati dagli organismi privati di autodisciplina. Tali pronunce, a vario titolo, hanno tutte contribuito a rafforzare la posizione dei consumatori di fronte ai produttori di alimenti ottenuti dallo sfruttamento di animali, garantendone la libertà di scelta e, di conseguenza, la possibilità di sviluppare la propria personalità, orientando il mercato verso forme di produzione più eque, più umane e, in definitiva, più sostenibili.

## ABSTRACT

*La sensibilità nei riguardi degli animali, dopo essere progressivamente penetrata nel tessuto normativo, grazie all'introduzione di molteplici previsioni in grado di innalzarne il livello di protezione, ha altresì investito gli interpreti i quali hanno sempre più spesso posto il benessere animale in posizione di primazia rispetto ad altri valori, anche di rango costituzionale. Nei repertori di giurisprudenza numerose sono state le controversie che si sono rinvenute tra genitori in merito al*

*regime alimentare cui sottoporre i figli minori oppure tra comuni cittadini e Pubbliche Amministrazioni alle quali sono rivolte istanze di poter usufruire di diete conformi, non più solo al credo religioso professato, ma anche agli orientamenti etico-filosofici seguiti. Ma il contenzioso non è stato affrontato solo nelle aule giudiziarie, tanto del giudice ordinario quanto amministrativo, in quanto anche l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e il Giurì di autodisciplina pubblicitaria hanno contribuito a rafforzare la posizione dei consumatori di fronte ai produttori di alimenti ottenuti grazie allo sfruttamento di animali, garantendone la libertà di scelta e, in definitiva, la possibilità di sviluppare liberamente la propria personalità orientando il mercato verso forme più eque, più umane e più sostenibili di produzione.*

*The sensitivity towards animals, after having progressively penetrated the regulatory framework, thanks to the introduction of several provisions*

*capable of raising the level of protection, has also concerned the interpreters, who have increasingly placed animal welfare in a position of primacy over other values, including those of constitutional rank. In the repertoires of jurisprudence there have been numerous disputes that have arisen between parents regarding the diet for their minor children or between citizens and Public Administrations concerning requests of diets complying, no longer only with religious beliefs, but also to ethical-philosophical ideas. But the litigation has taken place not only in courtrooms, both of ordinary and administrative judges, as also the Authority for Competition and Market and Advertising Self-Regulation Jury contributed to strengthening the position of consumers vis-à-vis producers of foods obtained thanks to the exploitation of animals, by guaranteeing their freedom of choice and, ultimately, the possibility of freely developing their own personality by orienting the market towards fairer, more humane and more sustainable forms of production.*